
Conto proprio

Legge 06/06/1974 n. 298

... *omissis* ...

Art. 30

Campo di applicazione

1. Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi.

2. Non sono soggette alle norme del presente titolo⁽¹⁾:

a) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze Armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne⁽²⁾;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità Economica Europea;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le

autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera⁽³⁾;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per il trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario⁽¹⁾;

h) gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi un portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 q.li, autorizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile⁽¹⁾.

3. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

4. Il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile – d'intesa con quello delle Finanze – è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli⁽³⁾.

Conto proprio

⁽¹⁾ Oltre ai casi previsti nel presente articolo, le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli ed autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonn. per effetto degli articoli 83 e 88 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285); pertanto, non trovano più pratica applicazione i casi ai punti g) e h). Precedentemente l'esenzione, per veicoli con massa non superiore a 3,5 tonn., era stata prevista dall'art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132.

⁽²⁾ L'art. 3 del DPR n. 783/77 (regolamento di esecuzione del titolo II della legge 298/74) in parte chiarisce i limiti di operatività del trasporto in conto proprio effettuato da Amministrazioni dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne. Precisa, in particolare, che non possono considerarsi necessarie al soddisfacimento delle esigenze interne degli Enti sopra citati, i trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà degli Enti stessi per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e del latte, mentre lo sono i trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà dei suddetti Enti per il servizio di nettezza urbana.

Sulla base di quanto stabilito da tali norme, la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con **circolare datata 13/03/1997, prot. n. 1112 CT 41**, ribadisce che, pur nelle more del complessivo riordino dei servizi pubblici locali, le aziende speciali e le S.p.A. a prevalente capitale pubblico, possono godere della esenzione dal regime autorizzativo qualora espletino la raccolta di rifiuti urbani esclusivamente nel territorio del Comune socio della S.p.A. o istitutivo dell'azienda speciale e che, in linea di principio, detti soggetti possono ottenere, per le altre attività svolte, una licenza al trasporto di cose in conto proprio.

Tale interpretazione, tuttavia, non trova conferma nel D.Lgs. n. 84/98 che, anzi, pare stravolgerla, equiparando, ai fini dell'accesso alla professione, le aziende speciali ed i consorzi di cui alla legge n. 142/90, alle imprese di autotrasporto. La successiva circolare della Direzione generale della MCTC, prot. n. 87 del 23/04/1998, premettendo che sono in fase di predisposizione gli schemi dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 84/98, si limita, alla lettera A, comma 1, a ribadire che la normativa sull'accesso alla professione viene estesa anche a Consorzi e S.p.A. di cui alla legge n. 142/90, qualora gli stessi

esercitino attività di trasporto in conto terzi.

Pertanto, dalla lettura dell'art. 30 della legge n. 298/74 e dell'art. 3 del DPR n. 783/77, escludendo quello che viene definito "servizio di nettezza urbana", si evince che, nel caso di trasporto di rifiuti speciali, non si è più in presenza di esenzione dalla disciplina del sistema autorizzatorio. Tuttavia, nell'ipotesi sopra indicata anche la possibilità di rilasciare licenza in conto proprio per il trasporto di rifiuti diversi da quelli urbani, è tuttora oggetto di interpretazioni contrastanti, poiché risulta piuttosto arduo dimostrare la sussistenza di tutte e tre le condizioni richiamate dall'art. 31 della legge 298/74 che consentono il rilascio di una licenza in conto proprio, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui alla lettera c) (requisito della proprietà o detenzione della merce).

⁽³⁾ L'elencazione contenuta ai punti d) ed e) del comma 2 deve ritenersi estesa a tutti i veicoli ad uso speciale contemplati agli articoli 203 e 204 del Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992). L'espressione "mezzi d'opera" indica i veicoli che per le loro attrezzature siano destinati ad essere utilizzati come strumenti operativi di lavoro e non di carico; essa comunque è in un contesto più ampio e generico di quello successivamente assunto dalla classificazione di una categoria di autoveicoli come definita all'art. 54 del nuovo Codice della Strada, che, invece, non sono affatto esenti dalla disciplina dell'autotrasporto di merci.

(Regolamento)

Art. 2 – D.P.R. n. 783/77

Campo di applicazione della disciplina degli autotrasportatori di cose

(art. 30, comma primo, della legge 6.6.1974, n. 298)

1. L'autotrasporto di cose su strada può essere effettuato con i seguenti veicoli: motocarri ⁽¹⁾, autocarri, motoveicoli ⁽¹⁾ ed autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose,

Conto proprio

nonché autotreni, autoarticolati, autosnodati, rimorchi e semirimorchi, adibiti a trasporti anche specifici di sole cose.

2. L'autotrasporto di cose in conto proprio, può essere effettuato anche con autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose⁽¹⁾.

3. Sono altresì soggetti alle disposizioni sull'autotrasporto di cose per conto di terzi i trattori stradali isolati destinati ai traini previsti dal comma terzo del paragrafo secondo del successivo articolo 12.[?]

⁽¹⁾ I motoveicoli e gli autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 3500 kg, [ora con il nuovo Codice della Strada fino a 6000 kg n.d.r.] sono esenti dall'applicazione delle norme ex legge n. 298/74, in applicazione dell'art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazione nella legge 30 marzo 1987, n. 132.

(Regolamento)

Art. 3 – D.P.R. n. 783/77

Esenzione dalla disciplina degli autotrasportatori di cose⁽¹⁾

(art. 30, comma secondo, della legge 6.6.1974, n. 298)

1. Per ottenere l'esenzione dalla disciplina degli autotrasportatori di cose degli autoveicoli di loro proprietà:

1) gli enti di cui alla lettera b) del comma secondo dell'articolo 30 della legge devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. un dichiarazione redatta in

duplice esemplare, dalla quale risulti che gli autoveicoli sono destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento di esigenze di funzionamento interno dell'ente proprietario e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici. Un esemplare di tale dichiarazione, vidimato dal suddetto ufficio [n.d.r. oggi Provincia] all'atto della immatricolazione, dovrà accompagnare il veicolo.

In particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti suindicati i trasporti effettuati con autoveicoli per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e del latte, anche se gli autoveicoli sono di proprietà degli enti stessi. Si considerano invece destinati al soddisfacimento di esigenze interne dei comuni i trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà di detti enti per il servizio di nettezza urbana.

2) le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. [n.d.r. oggi Provincia ?!], tramite il Ministero degli affari esteri [n.d.r. non so se oggi si chiama più così] che accerterà la sussistenza della condizione di reciprocità di trattamento, ove prescritta, una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti l'esclusiva destinazione degli autoveicoli al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Un esemplare di tale dichiarazione vidimato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. [n.d.r. oggi Provincia] dovrà accompagnare il veicolo.

Conto proprio

⁽¹⁾ Anche per i veicoli previsti dal presente articolo, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3500 kg, [ora con il nuovo Codice della Strada fino a 6000 kg n.d.r.] valgono le disposizioni di esenzione dalla disciplina della legge n. 298/74, dettate dall'art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazione nella legge 30 marzo 1987, n. 132.

Art. 31 **Definizione**

1. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) ⁽¹⁾ il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 kg, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere.

⁽¹⁾ Comma prima modificato dall'art. 2 del D.L. 6 febbraio 1977, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132.

(Regolamento)

Art. 4 – D.P.R. n. 783/77

Requisito della proprietà, dell'usufrutto ovvero dell'acquisto con patto di riservato dominio per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio

(art. 31, lettera a), della legge 6.6.1974, n. 298)

1. Ai fini delle licenze, la proprietà o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio ⁽¹⁾ di veicoli da adibire al trasporto in conto proprio devono risultare dall'instestazione della relativa carta di circolazione ovvero, secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dall'ufficio provinciale M.C.T.C., che ne prende nota altresì nel registro di immatricolazione.

2. Nelle annotazioni relative all'usufrutto deve risultare

Conto proprio

anche la scadenza di questo, ove costituito a tempo determinato.

3. Il Ministero dei trasporti determina i documenti necessari per ottenere le annotazioni di cui al presente articolo, nonché quella di cui all'ultimo comma del paragrafo sesto del successivo articolo 12. [?]

⁽¹⁾ L'art. 2 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 31 della legge n. 298/74, ha previsto la facoltà di adibire a conto proprio anche i veicoli presi in locazione con facoltà di compera [locazione finanziaria].

(Regolamento)

Art. 5 – D.P.R. n. 783/77

Preposti alla guida ed alla scorta del veicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio

(art. 31, lettera a), della legge 6.6.1974, n. 298)

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 31, lettera a), della legge sono equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'articolo 2083 del codice civile⁽¹⁾, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza.

⁽¹⁾ L'articolo 2083 del codice civile recita:

“2083. Piccoli imprenditori. – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia.”.

(Regolamento)

Art. 6. – D.P.R. n. 783/77

Caratteristiche e limiti di attività del trasporto in conto proprio

(art. 31, lettera b), della legge 6.6.1974, n. 298)

1. L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
- b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
- c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa.

2. La condizione di cui alla precedente lettera c) non è richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.

Conto proprio

Art. 32 Licenze⁽¹⁾

1. L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.
2. La licenza è accordata per ciascun veicolo o trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore⁽²⁾.
3. La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore a 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare⁽²⁾.
4. Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione in cui al successivo art. 33⁽²⁾.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.
6. Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

7. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al 2° comma (ora comma 3°) del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al 3° comma (ora comma 4°).

8. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma 4° (ora comma 5°).

9. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

10. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

⁽¹⁾ La legge n. 298/74 non aveva previsto l'istituto della sospensione della licenza a tempo determinato, introdotto dall'art. 8, comma 5°, della legge 30 marzo 1987, n. 132 per ripetute violazioni alle norme sul cronotachigrafo. L'art. 83 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha previsto che agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonn. non si applicano le norme della legge 6/6/1974 n. 298: questi veicoli sono cioè esenti da licenze o autorizzazioni per l'autotrasporto di cose.

⁽²⁾ Così modificato dall'art. 3 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132. L'art. 83 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha previsto che agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonn. non si

Conto proprio

applicano le norme della legge 6/6/1974 n. 298: questi veicoli sono cioè esenti da licenze o autorizzazioni per l'autotrasporto di cose.

(Regolamento)

Art. 7- D.P.R. n. 783/77

Domanda per ottenere la licenza di trasporto di cose in conto proprio Rilascio delle licenze

(Art. 32 della legge 6.6.1974, n. 298)

1. 1) Le persone fisiche, le persone giuridiche ⁽¹⁾, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. ⁽²⁾ della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale ⁽³⁾.

2) Le persone fisiche e giuridiche e gli organismi di Stati esteri, che svolgono attività in Italia, per ottenere la licenza devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simile) ⁽³⁾.

2. 1) La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente e alla elencazione delle cose o classi di cose da trasportare, dovrà contenere la specificazione del numero, del tipo e delle portate utili dei veicoli a motore da impiegare, appartenenti esclusivamente alle categorie indicate nei primi due commi del precedente articolo 2, computandosi nella portata utile degli autotreni e

degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio ⁽⁴⁾, ed inoltre la previsione approssimativa della quantità delle cose da trasportare nel periodo di un anno. Nella domanda devono anche essere indicati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, per le persone fisiche;

- ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di società, quale risulta dall'atto costitutivo, per le imprese sociali;

- denominazione, sotto la quale è stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle società;

- denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore od altra equivalente;

b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;

- genere di attività per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonché per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;

c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero.

2) Il richiedente deve inoltre dichiarare nella

Conto proprio

domanda che assume l'obbligo di fornire al Ministero dei trasporti ⁽⁵⁾ informazioni e dati di carattere statistico in base a richieste determinate di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli all'uopo predisposti, fermo restando che le informazioni e i dati sono coperti dal segreto professionale e non possono, in alcun caso, essere utilizzati a fini diversi da quello statistico, per il quale sono richiesti

3) In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata indicata nella prima licenza conseguita ⁽⁴⁾, il richiedente deve precisare altresì il numero di tale licenza, nonché il numero di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ove già assegnato.

4) La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti ⁽⁵⁾, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso ⁽⁶⁾, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. 1) La licenza determina la portata utile globale ⁽⁴⁾ assegnata al richiedente e precisa altresì la ripartizione di questa tra le categorie e i tipi di veicoli indicati nella relativa domanda.

2) Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è computata la portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.

3) In relazione alle accertate esigenze di trasporto dei richiedente, la licenza può altresì prevedere che singoli veicoli, compresi nella ripartizione della portata utile globale, ai quali sia stata riconosciuta una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, vengano utilizzati fino ai limiti di tale portata potenziale, ferma restando in tal caso l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 10 del medesimo decreto.

4) Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, tra i quali è ripartita la portata utile globale ⁽⁴⁾ assegnata dalla licenza, può trainare, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, dei quali in linea tecnica sia ammesso l'agganciamento, che il titolare della licenza abbia in proprietà, in usufrutto, ovvero acquistato con patto di riservato dominio, purché con l'accoppiamento di questi al veicolo trainato non venga superata la portata utile determinata per il complesso.

5) Qualora il richiedente abbia sedi secondarie in province diverse da quella in cui ha la sede principale e dichiara di voler immatricolare in tali province uno o più veicoli, indicati nella domanda di licenza ai sensi del precedente comma terzo, l'ufficio provinciale M.C.T.C. che rilascia la licenza ne dà notizia agli uffici provinciali M.C.T.C. ⁽²⁾ competenti per l'immatricolazione dei veicoli

Conto proprio

stessi.

6) Sulle carte di circolazione relative ai veicoli a motore, nonché ai rimorchi e ai semirimorchi, in relazione ai quali è determinata la portata degli autotreni e rispettivamente degli autoarticolati, rientranti nella portata utile globale ⁽⁴⁾ assegnata dalla licenza, gli uffici provinciali M.C.T.C. annotano gli estremi della licenza stessa, che comunque deve essere esibita in originale o in copia autenticata nel caso previsto dall'articolo 38 della legge. Sulle carte di circolazione dei veicoli a motore facenti parte di autotreni o di autoarticolati rientranti nella portata utile globale ⁽⁴⁾ assegnata dalla licenza, deve essere altresì indicata la portata utile determinata per il complesso.

7) In pari tempi i predetti uffici provinciali riportano, sull'esemplare della licenza che rimane in atti, l'indicazione degli estremi di targa e di portata dei veicoli di cui al comma precedente, indicazione che deve essere tenuta aggiornata con tutte le successive variazioni. A tali adempimenti può provvedersi con idonea procedura meccanografica.

(1) Per quanto concerne le società di fatto, vedasi circolare n. 94/87 del 26 maggio 1987.

(2) Il decreto legislativo n. 112/98 ha trasferito alle Province le competenze in materia di rilascio delle licenze conto proprio ed essendo decorso il periodo di "avvalimento" previsto dalla legge n. 388/2000, dall'1.1.2002 tali funzioni sono realmente esercitate dalle Amministrazioni provinciali nelle regioni a statuto ordinario, mentre per ora restano inalterate le funzioni degli Uffici del DTTSIS nelle regioni a statuto speciale; è perciò opportuno informarsi dell'esistenza di specifica modulistica predisposta ad hoc per le domande.

(3) Per la competenza territoriale degli uffici M.C.T.C. al fine della presentazione delle domande, vedasi circ. n. 2103/C.T.A dell'11 novembre 1988 e circ. n.196/93 - D.C. III n. 31 (prot. n. 2131) del 25 ottobre 1993.

(4) Si ricorda che con D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, è stato soppresso l'istituto della licenza per la portata utile globale dell'azienda e ripristinata la licenza per singolo veicolo. Nella medesima legge è stato altresì stabilito che per i rimorchi e semirimorchi vale la licenza o l'autorizzazione rilasciata alla motrice.

(5) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici (DLG 30.7.1999, n. 300).

(6) Trattasi dei moduli CP1 e CP3 che contengono essi stessi le istruzioni per la compilazione, in aggiunta a quanto dettato con circolare n. 42/78 del 25 ottobre 1978.

(Regolamento)

Art. 8 – D.P.R. n. 783/77

Documentazione per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 32, comma terzo, della legge

(Art. 32, comma quarto della legge 6.6.1974, n. 298)

⁽¹⁾1. Alle domande per il rilascio di una licenza, di cui all'articolo 32 comma terzo, della legge, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per le imprese aventi obbligo di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato della relativa iscrizione con indicazione dell'attività esercitata;

- per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al

Conto proprio

registro e all'albo suindicati e per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale: ogni altro documento rilasciato da un pubblico ufficio, ovvero, in mancanza, un atto notorio, idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;

- per le persone giuridiche, che non svolgono attività imprenditoriale: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

- per gli enti non riconosciuti: una dichiarazione di chi ne esercita la funzione di presidente o di direttore o altra analoga, attestante i fini perseguiti dall'ente e i compiti di istituto;

b) per tutte le imprese:

- certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa, ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito;

c) per tutte le imprese:

- dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica da esso svolta nell'anno precedente con precisazione dei dati relativi al volume di affari, alla quantità e importanza delle cose importate ed esportate, agli effettivi costi di esercizio complessivi dell'impresa e a quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali sia richiesta la licenza, nonché ai costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto per conto di

terzi e di altri modi di trasporto.

2. I dati da precisare nell'anzidetta dichiarazione devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili dell'impresa quali le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i libri degli stipendi e paghe del personale, dei quali potrà eventualmente essere chiesta l'esibizione dalla commissione provinciale per le licenze;

d) elenco di tutti i veicoli per i quali il richiedente sia già titolare di licenza, con precisazione della casa costruttrice, del tipo, della portata utile e del numero di targa.

3. La dichiarazione del richiedente, prevista al punto c) del comma precedente, potrà essere limitata all'indicazione del volume di affari e al raffronto tra gli effettivi costi di esercizio complessivi dell'impresa e quelli parziali dell'attività di trasporto, qualora venga richiesta una licenza per una portata utile globale ⁽²⁾ di non oltre 105 quintali, ripartita fra veicoli a motore isolati, aventi ciascuno portata utile non superiore a 35 quintali e peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali.

4. La commissione provinciale per le licenze nell'esprimere il parere in ordine alle singole domande presentate da imprese di nuova costituzione, stabilisce se sia stata fornita la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, ai fini del rilascio della licenza provvisoria di cui all'articolo 32, comma settimo, della legge e indica la restante documentazione da presentare perché la licenza venga resa definitiva.

Conto proprio

(1) Deve intendersi comma quarto, in quanto il testo dell'art. 32 è stato modificato: il riferimento è alle licenze per portata > di 30 q.

(2) Si ricorda che con D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, è stato soppresso l'istituto della licenza per la portata utile globale dell'azienda e ripristinata la licenza per singolo veicolo; la presente norma potrà senz'altro applicarsi per ogni licenza per veicoli aventi una portata utile di non oltre 105 quintali.

Art. 33

Commissione per le licenze⁽¹⁾

1. Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della Prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della Regione.

2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'Aviazione civile.

3. Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

4. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

5. Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

6. I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

⁽¹⁾ Il D.M. 31/10/1977, n. 2210 (v. "l'autotrasporto di merci" pag. 33.03.00) prevede che fino alla costituzione in ogni singola provincia della commissione prevista dal presente articolo, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma 3°, e 34 della legge 06/06/1974, n. 298, sono svolti dalla

commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose, istituita con D.M. 23/09/1968.

(Regolamento)

Art. 9. – (D.P.R. n. 783/77)

COMMISSIONI PER LE LICENZE

(art. 33 della legge 6.6.1974, n. 298)

1. 1) Ai fini della designazione dei componenti della commissione per le licenze di cui all'articolo 33, comma primo, lettera c), della legge, il Ministero dei trasporti, sentito il motivato parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, determina una graduatoria delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative, per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, in ordine decrescente del grado di rappresentatività.

2) Il Ministero dei trasporti rivolge alle prime associazioni della graduatoria di ciascuno dei quattro settori l'invito a far pervenire, entro venti giorni, la designazione di un rappresentante effettivo e dei relativo supplente.

3) Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, si intende che rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal, caso il Ministero dei trasporti rivolge alle restanti associazioni del settore comprese in graduatoria e secondo l'ordine di questa, l'invito a formulare entro venti giorni le

designazioni corrispondenti a quelle non pervenute.

4) Se nella provincia, per un determinato settore, non vi siano associazioni ovvero quelle collocate in graduatoria abbiano tutte rinunciato ad effettuare le designazioni loro richieste, il Ministero dei trasporti procede alla nomina dei rappresentanti di settore non designati, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

5) Per le regioni nelle quali manchi un apposito assessorato ai trasporti, l'assessorato di cui all'articolo 33 comma primo, lettera f), della legge deve intendersi quello nelle cui attribuzioni rientra il settore dei trasporti.

2. 1) Nella commissione per le licenze istituita presso l'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta, in luogo del componente di cui alla lettera b), comma primo, dell'articolo 33 della legge è nominato un funzionario della regione della Valle d'Aosta, su designazione del presidente della giunta regionale in relazione ai compiti già di spettanza della prefettura.

2) Nella commissione di cui al precedente comma, le nomine dei componenti di cui all'articolo 33, comma primo, lettera c), della legge avvengono su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative della regione per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Ai fini della determinazione delle suddette asso-

Conto proprio

ciazioni più rappresentative, il parere di cui al paragrafo precedente commi primo e quarto è espresso dall'assessorato all'industria e commercio della regione della Valle d'Aosta

⁽¹⁾ Il D.M. 31.10.1977, n. 2210 prevede che fino alla costituzione in ogni singola provincia della commissione prevista dall'articolo 30 della legge n. 298/74, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo e 34 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose, istituita col D.M. 23.9.1968.

Art. 34

Esame e parere della commissione

1. La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.
2. Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze espresse nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.
3. Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

4. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 35

Elencazione delle cose

1. Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art. 46⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La disposizione ha effetto dal 1° aprile 1979, a norma dell'art. 2, comma 3°, della legge 28 aprile 1978, n. 141.

Art. 36

Revoca delle licenze

1. La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno⁽¹⁾.
2. Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'art. 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 32 o quella del 3° comma dello stesso articolo.
3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali

Conto proprio

modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

4. Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

⁽¹⁾ La licenza viene altresì revocata:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 06/02/1987, n. 16, convertito nella legge 30/03/1987, n. 132 qualora non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione dell'art. 103, 3° e 4° comma; avverso a tale revoca è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti.

La licenza viene altresì sospesa:

- ai sensi dell'art. 8, 5° comma, della legge 30/03/1987, n. 132 per ripetute violazioni alle norme sul cronotachigrafo.

Art. 37

Ricorsi⁽¹⁾

1. Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

⁽¹⁾ Per i particolari ricorsi avverso revoca prevista dall'art. 9 della legge 30/03/1987, n. 132; vedasi la circolare n. 1390 del 22/01/1990.

Art. 38

Ispezioni sulle licenze

1. Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in

conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

Art. 39

Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate

1. Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al 3°⁽¹⁾ comma dell'art. 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre ad una delle altre condizioni previste dalla lett. c) dell'art. 31.

2. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

3. L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta del regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

4. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

5. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della

Conto proprio

licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta dai funzionari del ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile - Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

6. Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il ministro per i Trasporti e l'Aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto⁽²⁾ l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

⁽¹⁾ Ora deve intendersi 4° comma, a seguito delle modifiche apportate al D.L. 06/02/1987, n. 16 convertito nella legge 30/03/1987, n. 132.

⁽²⁾ Vedasi decreto ministeriale 13 aprile 1979.

(Regolamento)

Art. 10. - (D.P.R. n. 783/77)

ELENCAZIONE E DICHIARAZIONE CIRCA LE COSE DA TRASPORTARE

(art. 39 della legge 6.6.1974, n. 298)

1. Il documento che deve accompagnare i trasporti di cui all'articolo 39, comma primo, della legge deve essere redatto in conformità dell'allegato n. 1 del presente regolamento.
2. Per particolari esigenze organizzative delle imprese, in luogo del modello di cui al comma precedente, è consentito utilizzare altro tipo di documento, preventivamente approvato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che contenga comunque tutte le indicazioni previste dall'allegato 1, nonché la data e il numero della suddetta approvazione.
3. Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.
4. Nel caso previsto dal comma precedente, il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità dell'allegato 2 del presente regolamento.

Conto proprio

Allegato 1 al D.P.R. n. 783/77
(in riferimento all'art. 10 del medesimo D.P.R.)

DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio
con sede in
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di al numero
titolare della licenza n. per una portata utile globale di
esercitante l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate esclusivamente (1) le seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata

Le cose stesse caricate a
(indicare località)

sul veicolo
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali destinate
a
(indicare destinatario)

con scarico a
(indicare località)

sono (2):

- | | |
|--|-----|
| di sua proprietà | [] |
| da esso prodotte e vendute | [] |
| prese in comodato | [] |
| prese in locazione | [] |
| da esso elaborate, trasformate, riparate o simili | [] |
| tenute in deposito in relazione al contratto di deposito | [] |

o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

(eventuale indicazione prevista dalla nota (1))

Data e ora della partenza

Firma leggibile del titolare o
del legale rappresentante

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di cui sopra sono state
da lui prese in consegna.

Firma

(1) Nel caso che nel trasporto siano comprese anche cose costituenti trasporti occasionali, occorre che il trasporto stesso sia accompagnato altresì dal documento relativo a tali cose (all. 2) del quale va fatta menzione sul presente mandato nell'apposito rigo mediante l'annotazione "vedi anche unito documento di trasporto occasionale n.".

(2) Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre.

Allegato 2 al D.P.R. n. 783/77
(in riferimento all'art. 10 del medesimo D.P.R.)

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO N.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio
con sede in
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di titolare della licenza n.
per una portata utile globale di esercitante l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi dell'articolo 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al titolo II della legge 6 giugno 1974, n. 298

Le cose stesse caricate a
(indicare località)

sul veicolo
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali destinate
a
(indicare destinatario)

con scarico a
(indicare località)

sono:

- | | |
|--------------------|-----|
| di sua proprietà | [] |
| prese in comodato | [] |
| prese in locazione | [] |

Data e ora della partenza

Il presente trasporto occasionale è determinato dalle seguenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo

Firma leggibile del titolare o
del legale rappresentante

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di cui sopra sono state
da lui prese in consegna.

Firma

N.B. - Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre.

Conto proprio

... omissis ...

Art. 45 **Contrassegno**

1. Ogni autoveicolo o motoveicolo⁽¹⁾ deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di cm 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

- 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
- 2) bianca per i servizi di trasporto in conto terzi;
- 3) azzurra per i servizi di piazza.

2. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

⁽¹⁾ Per i motoveicoli tale norma non è più applicabile in quanto i medesimi sono esenti dalla disciplina del trasporto di merci ai sensi dell'art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132.

Art. 46 **Trasporti abusivi**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo⁽¹⁾.

2. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 18, D.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 18, D.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

... omissis ...

Prov. 14 febbraio 2002 ⁽¹⁾

Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2002, n. 71.

LA CONFERENZA UNIFICATA
(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)

Seduta del 14 febbraio 2002 Vista la legge 155 marzo 1997. n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 105, comma 3, dispone l'attribuzione diretta alle province delle seguenti funzioni amministrative, già di competenza dello Stato:

- a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di

veicoli a motore;

- c) organizzazione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) rilascio di licenze per autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n 112 del 1998»;

Visti i quindici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recanti trasferimento dei beni e delle

Conto proprio

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, rispettivamente alle ragioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, e agli enti locali di ciascuna regione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), la quale all'art. 52, comma 1, dispone che: «Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dall'art. 1, comma 1, della citata legge n 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari dalle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno»;

Considerato che il periodo di avvalimento delle strutture del Ministero dalle infrastrutture e trasporti è terminato contestualmente al trasferimento delle risorse umane alle province destinatarie;

Considerato che la normativa preposta alla regolazione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite non è coordinata con il disposto dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in specie per quanto concerne le funzioni di tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per quanto concerne le funzioni di rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio di cui agli articoli 31 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato altresì che l'esercizio di parte delle province delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3, lettera g) del citato decreto legislativo. N. 112 del 1998 è parzialmente subordinata all'attuazione del decreto legislativo n. 395 del 2000 e successive modificazioni;

Fatte salve le specifiche prerogative delle regioni a statuto speciale per le quali il trasferimento delle funzioni può intervenire solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione;

Ritenuto opportuno concordare modalità organizzative e procedure per consentire alle province la piena gestione delle funzioni trasferite;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto

Conto proprio

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in ordine alle modalità organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei seguenti termini;

1) Indirizzi generali

Il presente accordo definisce linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, fatta salva la normativa emanata o da emanare dai soggetti competenti anche alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, al fine di evitare situazioni di disomogeneità di trattamento della stessa categoria di utenza.

I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite sono gestiti dalle province nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo la massima partecipazione dei soggetti interessati, in forma singola o associata, con particolare riferimento alle associazioni di categoria, comunque nel rispetto della normativa vigente.

2) Tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale della persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

I compiti di tenuta degli albi provinciali, trasferiti alle province, si intendono comprensivi di tutte le attività di

relazione con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell'Albo nazionale, alle variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all'adozione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Le province deliberano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) sulle istanze e sui procedimenti avviati d'ufficio.

Contro i provvedimenti sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma della legislazione vigente sono introitati dalle province in quanto titolari delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile, la legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.

Le province altresì provvedono alla pubblicazione cartacea e/o telematica dei rispettivi albi provinciali quali articolazioni dell'Albo nazionale, nonché alla ricezione ed archiviazione delle ricevute dei versamenti annuali dovuti dalle imprese per mantenere l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 63 della legge n. 298 del 1974, provvedendone altresì alla tempestiva comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori anche in via telematica.

Al fine di garantire la massima partecipazione ai procedimenti amministrativi, le province istituiscono apposite

Conto proprio

Commissioni consultive a dimensione provinciale, garantendo almeno la partecipazione di esperti designati dai seguenti Enti ed organizzazioni:

- a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) regione;
- c) prefettura;
- d) camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- e) agenzia regionale per le entrate;
- f) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.

Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a) ad f) designa all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti, da nominarsi con decreto del presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici della provincia di riferimento.

Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina.

Le commissioni emettono un parere obbligatorio e non

vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti:

iscrizione delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali;

cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;

irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Le province provvedono alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.

In attesa del riordino dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, il comitato centrale per l'albo di cui all'art. 3 della legge n. 298 del 1974 promuove incontri con i rappresentanti delle province, designati dall'Unione delle province d'Italia in considerazione della diversa consistenza demografica delle province, nelle materie di rispettiva competenza.

3) Rilascio e gestione dalle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio.

Sul modello delle commissioni consultive di cui all'art. 33 della legge n. 298 del 1974, le province istituiscono apposite commissioni, operanti ai sensi dall'art. 13 della legge 24

Conto proprio

novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).

Nelle more dell'istituzione delle commissioni, le province assicurano comunque lo svolgimento delle funzioni.

Nelle commissioni sono rappresentati almeno i seguenti enti ed organizzazioni:

- a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;
- c) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;
- d) Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale camera di commercio;
- e) regioni.

Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina.

Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a) ad e) designa all'uopo un rappresentante efflittivo ed un supplente, da nominarsi con decreto del

Presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera a) spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Le Commissioni esercitano le funzioni previste dall'art. 34 della legge n. 298 del 1974 ed ogni altro compito assegnato dalla provincia, la quale provvede alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.

Al fine di coordinare la codificazione delle attività economiche e delle classi di cose trasportate dagli autotrasportatori di cose in conto proprio con la vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti, la classificazione identificata come «Allegato A del mod. CP1» si intende integrata con le seguenti sezioni:

sub codifica delle attività economiche

- attività di gestione dei rifiuti;
- imprese esercenti l'attività di commercio rifiuti;
- imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;
- imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;
- imprese esercenti l'attività di bonifica.

sub codifica delle cose e classi di cose

- rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri);
- rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri);
- rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi);
- rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi);
- rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero;
- rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento.

L'ISTAT provvede agli aggiornamenti delle proprie classificazioni tenendo conto della presente integrazione.

Al fine di consentire la massima semplificazione amministrativa, in specie per quanto concerne i tempi del procedimento, le province accedono direttamente ai dati contenuti nel sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

A tal scopo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende disponibili, senza oneri per le province, le transazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto

legislativo n. 112 del 1998 da parte delle province. Il Ministero dei trasporti inoltre garantisce le informazioni relative alle statistiche sull'esito degli esami per il conseguimento delle patenti, statistiche necessarie allo svolgimento della vigilanza tecnica sulle autoscuole.

4) Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento.

Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:

- a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
- b) regione;
- c) provincia.

Il competente dirigente della provincia, o suo delegato,

Conto proprio

presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al punto 7) del presente accordo.

Le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovra provinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura la predisposizione dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per tutti gli esami contemplati nel presente accordo.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

5) Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole.

Le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti

dall'art. 5 della *legge* n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione.

Per la disciplina del funzionamento delle rispettive commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

6) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dall'art. 239 del codice della strada relativo alle autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche: disciplina del periodo transitorio.

Il procedimento per le autorizzazioni, di cui all'art. 239 del regolamento d'esecuzione del codice della strada, avviato e non concluso prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dello stesso art. 239, è regolato dalla normativa vigente al momento della presentazione delle istanze (art. 11

Conto proprio

delle preleggi).

L'ulteriore requisito professionale richiesto al titolare dell'impresa o ai responsabili tecnici, introdotto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 2001 all'art. 240, comma 1, lettera h), concernente il superamento di un apposito corso di formazione, si applica dopo l'espletamento degli appositi corsi.

L'obbligo di superamento del corso di formazione, di cui trattasi, si applica a tutti i titolari o responsabili tecnici.

A tal fine sia i nuovi soggetti, sia quelli già autorizzati, dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione nella prima o nella seconda sessione utile, pena la disattivazione dei collegamenti telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti.

A tale riguardo le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978, n. 845, o le province, ove delegate dalle regioni, promuovono l'organizzazione dei corsi, nel più breve tempo possibile, secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

I provvedimenti di concessione, rilasciati a norma del previgente art. 80 del codice della strada, prima della modifica introdotta dall'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasformati *ope legis* in autorizzazioni.

Il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento, è svolto dagli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero

delle infrastrutture e trasporti, a norma dell'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo n. 112.

Si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241.

Corsi di formazione potrebbero essere effettuati anche in videoconferenza fatto salvo il riconoscimento della validità del corso stesso a norma della legge 21 settembre 1979, n. 845, da parte di una delle regioni italiane o province delegate.

7) Risorse finanziarie ed entrate erariali.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, verranno individuate, con i criteri previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ulteriori risorse finanziarie da trasferire alle province in relazione a quelle attività che al momento della quantificazione delle risorse furono valutate non attinenti alle funzioni conferite.

Verrà costituito un apposito gruppo di lavoro misto, coordinato dall'Ufficio del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, per l'esame della legislazione statale che ha previsto entrate erariali connesse con le funzioni conferite alle province, al fine di formulare una proposta di razionalizzazione da sottoporre ai competenti organi governativi.